

## **SCHEMA DI ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI CAPO DI GABINETTO TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA E IL COMUNE DI BOLOGNA.**

La Città Metropolitana di Bologna, con sede in Bologna, via Zamboni, n. 13, rappresentata dalla Dirigente del Settore Risorse Programmazione e Organizzazione dott.ssa Anna Barbieri, domiciliata per la carica presso la sede della Città Metropolitana, in esecuzione del provvedimento del Sindaco metropolitano n. ....(PG n. ..../2024) del .../.../2024

E

Il Comune di Bologna, con sede in Bologna, Piazza maggiore, n. 6, rappresentato dalla Capo Area Personale e Organizzazione, Avv. Daniela Gemelli, domiciliata per la carica presso la sede municipale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale OdG/Progr. n..../2024) del .../.../2024

### **PREMESSO**

- a) che in base alla L. 56/2014, la Città metropolitana rappresenta un ente di secondo livello, rappresentativo dei Comuni che la compongono, con la finalità, tra le altre, di realizzare tra essi un livello ottimale di coordinamento, attraverso gli organi metropolitani, dove è assicurata la rappresentanza (consiglio) e la presenza di ciascun Sindaco dell'area (conferenza), giungendo così anche ad una ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse;
- b) che, ai sensi dell'art.1, comma 16, della medesima legge, il Sindaco del Comune di Bologna assume anche le funzioni di sindaco metropolitano;
- c) che, ai sensi dell'art.1, comma 50, della medesima legge, "alle Città Metropolitane si applicano per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131", per cui viene estesa alla Città Metropolitana la forza auto-organizzativa dei comuni nell'assetto dei propri organi e nello svolgimento delle proprie funzioni, che trova in primo luogo espressione nella potestà statutaria;
- d) che l'art.1, comma 11, della legge 7 aprile 2014, n.56, prevede lo strumento della convenzione quale strumento tipico per regolare "le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie" con cui "i comuni e le loro unioni possono avvalersi di strutture della città metropolitana, e viceversa per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni e le loro unioni possono delegare il predetto esercizio a strutture della città metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";
- e) che l'art. 20 dello Statuto della Città Metropolitana di Bologna disciplina le forme di collaborazione tra Città metropolitana e Comuni per l'organizzazione e la gestione comune di servizi e funzioni o per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse;
- f) che è stata approvata dal Consiglio del Comune di Bologna la deliberazione PG n. 715499/2022 con la quale è stata approvata la Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale tra Comune di Bologna, Città metropolitana e singoli comuni dell'Area bolognese 2022-2026 e che detta convenzione promuove l'attivazione di collaborazioni strutturate fra gli enti locali dell'area metropolitana bolognese mediante specifici accordi attuativi nelle varie forme previste, al fine di individuare nuovi ambiti di sinergia istituzionale in ragione dei risultati positivi raggiunti dalle numerose collaborazioni attivate nel corso degli anni;
- g) che il Sindaco di Bologna, nonché Sindaco Metropolitano, ha manifestato la volontà di nominare Capo di Gabinetto del Comune di Bologna il dott. Sergio Lo Giudice, attualmente Capo di Gabinetto della Città metropolitana di Bologna; al fine di rendere operativa la scelta, con

sollecitudine, si provvede ad attivare un accordo fra i due Enti interessati la cui durata sarà correlata alle scelte definitive riguardo alle figure di Capo di Gabinetto presenti nei rispettivi Enti;  
h) che l'accordo citato non può avere durata superiore al mandato del Sindaco del Comune, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.267/00, con previsione di una ripartizione economica tra gli Enti coinvolti pari al 80% a carico del Comune di Bologna e del 20% a carico della Città Metropolitana;  
i) che la stipula del presente accordo è stato autorizzato:

- con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del Sindaco metropolitano di Bologna in data \_\_\_\_\_, immediatamente esecutiva;

- con deliberazione n. \_\_\_\_\_ (PG n. \_\_\_\_\_), assunta dalla Giunta Comunale di Bologna in data \_\_\_\_\_, immediatamente esecutiva;

-

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### **ART. 1 - Oggetto dell'Accordo**

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale del presente accordo.  
La Città metropolitana di Bologna (d'ora in poi Città metropolitana) e il Comune di Bologna (d'ora in poi Comune), si convenzionano per avvalersi nei rispettivi enti, della figura del medesimo CAPO DI GABINETTO alle condizioni qui previste.

### **ART. 2 - Titolarità dell'ufficio**

Il CAPO DI GABINETTO del Comune è individuato nel CAPO DI GABINETTO della Città metropolitana.

### **ART. 3 - Modalità di svolgimento del servizio**

Il CAPO DI GABINETTO nominato esercita, in conformità a quanto rispettivamente disposto dall'art. 90, del D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni previste dai regolamenti e quelle attribuite dall'organo di vertice della direzione politica.

Il CAPO DI GABINETTO presta servizio in ciascuno dei due enti associati in misura proporzionale rispetto alle percentuali di ripartizione dei costi del presente accordo.

Gli enti determineranno comunque le modalità di svolgimento del servizio in accordo fra loro e di concerto con lo stesso CAPO DI GABINETTO in modo tale da assicurare l'ottimale espletamento di tutte le funzioni a lui attribuite.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del CAPO DI GABINETTO, le funzioni saranno svolte secondo le modalità previste da ciascuno dei due enti convenzionati.

### **ART. 4 - Trattamento economico del CAPO DI GABINETTO**

Alla figura del CAPO DI GABINETTO compete il trattamento economico stabilito dalla Città metropolitana con una previsione di emolumento sostitutivo e omnicomprensivo di qualsiasi retribuzione accessoria pari a €62.400,00, anziché gli attuali € 50.000,00, tenuto conto del nuovo incarico che verrà conferito presso il Comune.

## **ART. 5 - Rapporti finanziari e gestione del rapporto di lavoro**

I due enti convenzionati concorrono alla spesa relativa al trattamento economico complessivo annuo del CAPO DI GABINETTO, pari ad €120.701,22, in rapporto alle prestazioni rese presso ciascuna amministrazione, secondo le seguenti misure di riparto: 80% della spesa sarà a carico del Comune ed il 20% della spesa sarà a carico della Città metropolitana.

L'assegnazione funzionale da parte del Comune delle funzioni del CAPO DI GABINETTO della Città metropolitana non è configurabile quale rapporto di lavoro a tempo parziale, né come comando.

Il trattamento economico fisso e variabile sarà contabilizzato e pagato dalla Città metropolitana la quale chiederà il rimborso periodico della quota parte a carico del Comune.

La Città metropolitana invierà periodicamente al Comune, il rendiconto delle spese sostenute, unitamente alla specificazione di ogni singola spesa ed al piano di riparto tra i due enti convenzionati.

Il Comune provvederà al rimborso delle quote a proprio carico, entro sessanta giorni dalla richiesta. I predetti Enti affidano il compimento degli atti di gestione amministrativa del rapporto di lavoro del CAPO DI GABINETTO alla Città metropolitana. Il Comune rimborserà alla Città metropolitana le spese relative a missioni, partecipazione a convegni, corsi di formazione ecc. svolti nell'interesse dello stesso Comune, che dovranno essere preventivamente comunicate alla Città metropolitana ai fini dell'assunzione dei relativi impegni di spesa.

## **ART. 6 - Durata e cause di scioglimento**

Il presente accordo decorre dalla sua sottoscrizione e avrà durata non superiore al mandato del Sindaco del Comune, secondo quanto previsto dall'art. 90 D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente accordo può essere sciolto in qualsiasi momento mediante conformi atti deliberativi dei due enti convenzionati oppure per recesso di uno dei due enti, con deliberazione motivata da comunicare all'altro ente, con un preavviso di 15 gg.

## **ART. 7 - Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente accordo, trovano applicazione le norme di legge, regolamento e statutarie dei rispettivi enti che disciplinano le convenzioni tra enti e quelle attinenti allo stato giuridico ed economico del CAPO DI GABINETTO.

Il presente accordo sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, tariffa parte II, allegata al DPR 26/4/1986 n. 131.

Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art.16 della tabella allegato b) al DPR 26/10/1972, n. 642, così come modificato dal DPR 30/12/1982 n. 955.

Letto, approvato e sottoscritto.

per il COMUNE DI BOLOGNA

per la CITTÀ METROPOLITANA DI  
BOLOGNA